

INTRODUZIONE

1. Generalità e struttura della relazione

La presente relazione, unitamente alla raccolta dei dati che l'accompagna, riferita all'anno **2004**, è predisposta ai fini della divulgazione dei risultati delle attività di vigilanza e di controllo ufficiale sugli alimenti svolte in Italia da tutte le amministrazioni centrali e territoriali deputate a tale attività, al fine di un costante monitoraggio dell'andamento delle frodi e sofisticazioni alimentari sul territorio nazionale.

La relazione ed i relativi dati vengono trasmessi al Parlamento a norma dell'art. 8, comma 5 della legge 7 agosto 1986, n. 462 recante "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari" (legge di conversione del D.L. 18 giugno 1986, n. 282), ed a tutti gli altri Organismi competenti in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

La presente relazione, che fa seguito alla precedente, relativa all'anno 2003, è frutto di un intenso ed articolato lavoro svolto dal Ministero della Salute attraverso il Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Sanità Veterinaria e della Sicurezza Alimentare ⁽¹⁾, in stretta collaborazione con:

- Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso i Servizi d'Igiene Pubblica/Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione ed i Servizi Veterinari delle A.S.L., i Presidi Multizonali di Prevenzione/Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
- gli Uffici periferici del Ministero della Salute (Posti di Ispezione Frontaliera, Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari, Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera)
- il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
- l'Istituto Superiore di Sanità
- il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette, attraverso i Laboratori Chimici delle Dogane e la Guardia di Finanza.

La relazione è strutturata in cinque parti e due appendici.

La **I parte** riporta i principi generali del controllo ufficiale sui prodotti alimentari ed illustra, in dettaglio, l'organizzazione e le competenze del Sistema Sanitario Nazionale, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La **II parte** riporta le risultanze delle attività di vigilanza ufficiale (prelievi ed ispezioni) effettuate nell'anno 2004 dai diversi Organismi competenti, elaborate a livello nazionale.

Nella **III parte** vengono riportati le risultanze delle attività di **controllo ufficiale** (analisi di laboratorio) effettuate nell'anno 2004 dai diversi Organismi competenti, elaborate a livello nazionale.

⁽¹⁾ Ora <<Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti>>, ai sensi del Decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria).

La **IV parte** è dedicata ai programmi settoriali di monitoraggio effettuati nell'anno 2004 che rivestono particolare rilevanza nel settore igienico-sanitario e merceologico degli alimenti e bevande.

La **V parte** riporta le conclusioni relative all'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni in Italia nel corso dell'anno 2004.

Le **appendici** sono così strutturate:

- la prima appendice riporta i dati di sintesi delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sull'attività di vigilanza e di controllo ufficiale degli alimenti e bevande per l'anno 2004;
- la seconda appendice comprende i modelli di rilevazione utilizzati per la raccolta dei dati, predisposti dal Ministero della Salute con D.M. 8 ottobre 1998 (G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998).

2. Raccolta ed elaborazione dati

L'art. 8, comma 1, della legge 462/86 dispone che, ai fini di una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni alimentari, i dati relativi al controllo ufficiale degli alimenti siano raccolti da un Centro a tale scopo istituito ed operante presso il Servizio Informativo Sanitario (S.I.S.) del Ministero della salute, cui sono convogliati i risultati delle analisi effettuate dai laboratori pubblici che operano sul territorio (Presidi Multizonali di Prevenzione/Agenzie Regionali Protezione Ambiente, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Laboratori dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, Laboratori Chimici Merceologici delle Camere di Commercio e Laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi).

Il Centro è tenuto, inoltre, a provvedere all'acquisizione dei risultati delle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, dal Corpo Forestale dello Stato, dal Corpo di Guardia di Finanza e dagli Organi dell'Amministrazione Finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna.

Il suddetto art. 8, comma 5, dispone, altresì, che i dati pervenuti vengano trasmessi annualmente al Parlamento. Relativamente alla raccolta dei dati da parte degli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati utilizzati per l'anno 2004, come per i precedenti anni, appositi modelli di rilevazione al fine di standardizzare ed uniformare tale attività su tutto il territorio nazionale (Appendice 2). I modelli di rilevazione dei dati di sintesi sono indicati nel D.M. del 8 ottobre 1998 recante "Modificazioni alle appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande". Tali modelli di rilevazione dei dati sono stati predisposti dal Comitato permanente dei prodotti alimentari della Commissione europea al fine di armonizzare, tra gli Stati membri, le modalità di trasmissione dei risultati statistici relativi ai programmi annuali di controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

3. Tipologia dei dati che non fanno parte della rilevazione

Al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione dei dati, ALCUNI CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI ALIMENTARI NON FANNO PARTE DELLA PRESENTE RILEVAZIONE, in quanto oggetto

di altri flussi informativi di controllo dei prodotti alimentari disciplinati da disposizioni più specifiche della Unione Europea.

Non sono, infatti, oggetto di trasmissione:

A) i risultati dei programmi annuali dei controlli trasmessi alla Commissione in ordine a specifiche direttive comunitarie, relativi a:

- ricerca di talune sostanze e dei loro residui negli animali e nelle carni fresche (*direttiva 86/469/CEE, recepita con il D. L.vo 118/82*)
- quantità massime di residui di antiparassitari nei cereali (*direttiva 86/362/CEE, recepita con l'Ordinanza Ministeriale del 18 luglio 1990*)
- quantità massime di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine animale (*direttiva 86/363/CEE, recepita con l'Ordinanza Ministeriale del 18 luglio 1990*)
- percentuali massime di residui di antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli (*direttiva 90/642/CEE, recepita con il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1992*)
- misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale (*direttiva 92/117/CEE*)

B) i risultati dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari che sono coperti da una normativa specifica, relativi a:

- controlli ufficiali veterinari: controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (*direttiva 89/662/CEE, recepita con il D. L.vo 28/93*); controlli veterinari all'importazione (*direttiva 90/675/CEE, recepita con il D. L.vo 93/93*)
- controlli sugli ortofrutticoli non trasformati. Più precisamente, la rilevazione dei dati deve riguardare i risultati del controllo ufficiale sulla sicurezza igienica e microbiologica ed i contaminanti diversi dagli antiparassitari.

PAGINA BIANCA

I PARTE

PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE

PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE

In Italia la tutela della sicurezza dei prodotti alimentari è affidata essenzialmente all'attività di controllo ufficiale svolta dal Ministero della Salute, con i suoi Uffici centrali e periferici, e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso le loro strutture territoriali.

La direttiva del Consiglio 89/397/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 123 del 3 marzo 1993, ha armonizzato le attività di controllo ufficiale sui prodotti alimentari che vengono effettuate nei Paesi dell'Unione Europea.

Il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande ha la finalità di verificare e garantire la conformità dei prodotti in questione alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare la lealtà delle transazioni.

Il controllo ufficiale riguarda sia i prodotti italiani o di altra provenienza destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che quelli destinati ad essere spediti in un altro Stato dell'Unione Europea oppure esportati in uno Stato terzo.

Esso riguarda tutte le fasi della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio, del trasporto, del commercio e della somministrazione, e consiste in una o più delle seguenti operazioni: ispezione, prelievo dei campioni, analisi di laboratorio dei campioni prelevati, controllo dell'igiene del personale addetto, esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere ed esame dei sistemi di verifica installati dall'impresa e dei relativi risultati.

Il controllo ufficiale riguarda:

- lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei locali e delle strutture;
- le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti ed ogni altro prodotto utilizzato nella produzione o preparazione per il consumo;
- i prodotti semilavorati;
- i prodotti finiti;
- i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- i procedimenti di disinfezione, di pulizia e di manutenzione;
- i processi tecnologici di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari;
- l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;
- i mezzi e le regole di conservazione.

Sono molteplici, sia a livello centrale sia territoriale, gli Organismi responsabili di diversi aspetti del controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

Ai livelli governativi nazionali e regionali, oltre ai compiti normativi nell'ambito delle diverse competenze, sono affidate prevalentemente le funzioni di programmazione, d'indirizzo e di coordinamento, mentre le funzioni di controllo sulle attività di produzione, commercio e somministrazione degli alimenti e delle

bevande competono prevalentemente ai Comuni che le esercitano attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

Il **Ministero della Salute** opera, a livello centrale, con la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti - D.G.S.V.A. ⁽¹⁾ e, a livello territoriale, con i propri Uffici periferici, ovvero gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (U.S.M.A.F.) e gli Uffici di Confine Terrestre e negli Uffici Veterinari Periferici, che comprendono i Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) e gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.).

Con competenza su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate anche a livello periferico, operano i Comandi dei **Carabinieri per la Sanità** ⁽²⁾ attraverso i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), soprattutto nell'ambito della repressione e della prevenzione.

A livello centrale opera l'**Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.)**, sia per una serie di compiti tecnico-scientifici che per l'effettuazione delle analisi di revisione.

A livello territoriale operano le **Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali attraverso i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) ed i Servizi Veterinari (S.V.), nonché, per gli accertamenti analitici di laboratorio, i Presidi Multizonali di Prevenzione/Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (P.M.P./A.R.P.A.) e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.).

Il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali** opera a livello centrale con l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (I.C.R.F.), ed è preposto alla tutela della qualità ed economica dei prodotti agroalimentari attraverso controlli di natura prevalentemente di tipo merceologico.

L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, per l'effettuazione delle analisi di revisione, si avvale degli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria individuati con il D.M. 18 luglio 1986.

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** opera a livello centrale con l'Agenzia delle Dogane – Area centrale verifiche e controlli tributi doganali, con i Laboratori Chimici delle Dogane e con la Guardia di Finanza, ed è preposto ad attività di controllo e vigilanza sui prodotti alimentari relativamente alla prevenzione e repressione delle frodi di natura fiscale.

⁽¹⁾ Ora <<Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti>>, ai sensi del Decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria).

⁽²⁾ Ora <<Comando Carabinieri per la tutela della salute>>, ai sensi del Decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria).

Nei successivi capitoli che seguono sono descritte in dettaglio l'organizzazione e i compiti delle suddette Amministrazioni deputate a svolgere sul territorio nazionale, per i rispettivi aspetti di competenza (sanitari, merceologici, fiscali), le attività di vigilanza e di controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Nell'**Allegato 1** viene illustrata l'organizzazione generale del sistema sanitario di controllo ufficiale dei prodotti alimentari in Italia.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.

Il **Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)**, istituito con la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, si avvale di numerosi Organismi, sia a livello centrale che territoriale, per le attività di vigilanza e controllo di alimenti e bevande, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.

Fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, oltre al Ministero della Salute, coadiuvato dal **Consiglio Superiore di Sanità (CSS)**, enti ed organi di livello nazionale, quali:

- **Istituto Superiore di Sanità (ISS)**, un ente pubblico che esercita, nelle materie di competenza del Ministero della Salute, funzioni e compiti tecnico scientifici e di coordinamento tecnico. E' organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.
- **Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS.)**, enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda la sanità animale, il controllo di salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti ed il corretto rapporto tra insediamenti umani, animale ed ambientale.
- Enti ed organi territoriali:
 - **Regioni e Province autonome**, che programmano ed organizzano sul proprio territorio i servizi e le attività destinate alla tutela della salute, coordinano l'azione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e ne verificano l'operato.
 - **Aziende Sanitarie Locali**, che programmano ed organizzano l'assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ne garantiscono l'erogazione attraverso strutture pubbliche o private accreditate.

Fra le finalità del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833 del 1978 prevede la tutela della salute dei cittadini contro i rischi connessi al consumo di alimenti e bevande, tutela che deve essere conseguita secondo quanto disposto dall'art. 2 tramite "l'igiene degli alimenti, delle bevande e dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e modificata".

Per il raggiungimento di tale obiettivo, la legge 833 prevede un'articolazione delle competenze tra vari livelli, sia centrali che regionali. Alle strutture centrali sono affidate, accanto alla potestà normativa nei rispettivi ambiti, prevalentemente funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, mentre le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande sono assegnate ai Comuni, che le esercitano attraverso le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.).

La legge 462 del 1986, pur non modificando tale articolazione di competenze, rafforza le funzioni di programmazione e coordinamento del livello centrale prevedendo un collegamento più organico con le strutture operative del S.S.N. (Servizi di Prevenzione e Presidi Multizonali) e con le altre Amministrazioni centrali e periferiche che, seppure con finalità diverse da quelle della tutela della salute, si occupano di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande.

Il ruolo del livello centrale, secondo quanto previsto dagli art. 4 e 5 della legge 833 del 1978, è di assicurare, anche in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale mediante lo strumento legislativo e l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni. Di conseguenza, come previsto dall'art. 6 della citata legge 833, le materie riservate alle competenze dello Stato riguardano specificamente la potestà di fissare disposizioni tecniche uniformi in merito agli standard di qualità e di salubrità degli alimenti, agli additivi e coloranti ammessi ed al loro modo di impiego, alle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, alle caratteristiche dei prodotti per l'alimentazione zootecnica, nonché all'autorizzazione ed ai modi di impiego degli antiparassitari e fissazione dei relativi residui nei prodotti destinati all'alimentazione.

Sono restatesi di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti i rapporti internazionali e la profilassi internazionale marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria, così come le attività di controllo sulle importazioni di prodotti destinati all'alimentazione.

Inoltre, il livello centrale ha il compito di svolgere tutti quegli interventi che, per il loro rilievo pluriregionale, nazionale o internazionale necessitano di indirizzi unitari e simultanei per l'esercizio dei quali il Ministero della Salute si avvale dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, secondo quanto disposto dal D.M. del 25.1.1979.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

L'organizzazione amministrativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, individuata dalle rispettive leggi regionali e provinciali, prevede, per quanto riguarda l'igiene degli alimenti e bevande, l'istituzione d'appositi uffici all'interno di strutture organizzative più complesse (variamente denominate nelle diverse Regioni quali, ad esempio, direzioni, dipartimenti, settori e servizi), che si occupano dell'esercizio delle competenze regionali in materia d'igiene pubblica e di veterinaria. Fa eccezione la Regione Valle D'Aosta dove il Servizio Veterinario è istituito esclusivamente a livello d'Azienda Sanitaria Locale.

Queste strutture fanno parte, in tutte le Regioni e Province autonome, degli Assessorati dell'area socio-sanitaria, tranne che nella provincia di Bolzano, in cui le competenze in materia veterinaria afferiscono all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste (a livello zonale, tuttavia, le due funzioni convergono e sono esercitate, pure in servizi diversi, dalle Aziende Sanitarie Locali).

I compiti dei suddetti uffici delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono quelli di programmazione, indirizzo, e coordinamento e controllo dell'attività dei servizi e presidi delle A.S.L. che operano nel campo dell'igiene alimentare.

La legge 833 del 1978 attribuisce alle Regioni un ampio potere legislativo nel settore sanitario, prevedendo l'adozione da parte di esse di tutte le norme indispensabili per dare piena attuazione alla riforma sanitaria.

In particolare, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi e dei presidi delle A.S.L. preposti alla vigilanza e al controllo del comparto alimentare, la legge regionale prevede quanto segue:

1. stabilisce norme per il riordino dei Servizi Veterinari, tenendo conto tra l'altro del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti d'origine animale, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli stabilimenti di alimenti d'origine animale;
2. stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;
3. individua le Aziende Sanitarie Locali in cui sono istituiti i Presidi Multizonali di Prevenzione/Agenzie Regionali per la Protezione ambientale, ne definisce le caratteristiche funzionali e ne prevede le forme di coordinamento con i Servizi di Igiene Pubblica.
4. Inoltre, le Regioni hanno funzioni di programmazione delle attività svolte dalle A.S.L. anche nella materia dell'igiene degli alimenti e bevande, da attuarsi tramite lo strumento del Piano Sanitario Regionale e degli specifici Piani di coordinamento dell'attività di vigilanza del settore, da predisporre secondo quanto previsto dal decreto 24.6.1987 e successivi provvedimenti emanati dal Ministero della Salute in attuazione della legge 462 del 1986.

AZIENDE SANITARIE LOCALI: SERVIZI D'IGIENE PUBBLICA E SERVIZI VETERINARI

Alle A.S.L., quale strumento operativo dei Comuni, è affidato l'esercizio diretto delle funzioni di prevenzione, di controllo e di vigilanza dell'intero settore alimentare, dalla coltura alla raccolta dei prodotti agricoli, dagli allevamenti alla macellazione, dalla distribuzione (incluso il trasporto) ai relativi stoccaggi e immagazzinaggi, dalle trasformazioni artigianali o industriali al commercio, fino alla vendita al dettaglio con diretta immissione al consumo.

Tale attività di controllo comprende non solo la vigilanza ispettiva in senso stretto, ma anche tutte le altre attività finalizzate all'accertamento della qualità igienico-sanitaria degli alimenti (ad esempio, prelievo di campioni ed accertamenti analitici ed esame ispettivo delle carni) o alla verifica dell'idoneità dei locali, impianti, attrezzature e personale, sia in fase antecedente l'inizio delle attività lavorative (ad esempio,

autorizzazioni sanitarie preventive per locali, mezzi di trasporto e libretto d'idoneità sanitaria per gli addetti agli alimenti), sia durante il loro svolgimento.

La legge 833 del 1978 prevede all'art. 14, tra le attribuzioni assegnate in particolare alle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito delle proprie competenze, quelle concernenti:

- a) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
- b) le profilassi e la polizia veterinaria, l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti d'origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili degli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci d'uso veterinario.

Tali attribuzioni afferiscono rispettivamente alla sfera di competenza dei Servizi d'Igiene Pubblica e dei Servizi Veterinari.

Le suddette funzioni, infatti, vengono svolte, in attuazione dell'art. 7 del D.L. del 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8 del D.L. del 7 dicembre 1993, n. 517, dai **Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.)**, subentrati ai Servizi di Igiene Pubblica, e **Servizi Veterinari (S.V.)** dei Dipartimenti di Prevenzione presenti presso le Aziende Sanitarie Locali.

MINISTERO DELLA SALUTE

Con il Decreto Ministeriale 12 settembre 2003, il Ministero della Salute è stato organizzato nei seguenti tre Dipartimenti, ciascuno con tre uffici di segreteria:

- a) Il Dipartimento della qualità, che comprende:
 - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, con nove uffici.
 - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, con otto uffici.
 - Direzione generale del sistema informativo, con sei uffici.
- b) Il Dipartimento dell'innovazione, che comprende:
 - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, con quattordici uffici.
 - Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica, con otto uffici.
 - Direzione generale del personale organizzazione e bilancio, con nove uffici.
- c) Il Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, che comprende:
 - Direzione generale della prevenzione sanitaria, con nove uffici centrali, che coordina, per quanto di competenza, le attività degli Uffici di Sanità Marittima, Area e di Frontiera (U.S.M.A.F.).
 - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, con quattordici uffici, che coordina, per quanto di competenza, gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) e i Posti di ispezione frontalieri (P.I.F.).
 - Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali, con cinque uffici.
 - Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali, con sette uffici.

Il Ministero della Salute esercita le funzioni statali di competenza centrale; nel settore degli alimenti e delle bevande, esse riguardano:

- la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia;
- la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione dei presidi sanitari;
- l'elencazione e la determinazione delle norme di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico;
- la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati in ogni caso a venire a contatto con sostanze alimentari;
- gli standard dei prodotti industriali;
- la determinazione d'indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
- il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
- l'individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distribuzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione;
- la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi;
- le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
- le attività internazionali concernenti il settore dell'igiene degli alimenti e la profilassi nelle materie veterinarie;
- la registrazione dei farmaci veterinari e degli integratori medicati.

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI ⁽¹⁾

Il Decreto 12 settembre 2003, riguardante il riordinamento del Ministero della Salute, ha modificato sostanzialmente la struttura del Ministero della Salute. L'art. 10 indica la struttura della Direzione che risulta articolata in 14 uffici di livello dirigenziale, riportati nell' **Allegato 2**.

La Direzione ha compiti di elaborazione di normative tecniche nonché di predisposizione degli atti di programmazione e indirizzo delle attività di vigilanza e controllo sanitario e veterinario su tutta la filiera alimentare (produzione, distribuzione e somministrazione). Analoghi interventi riguardano l'educazione alimentare e l'informazione al consumo, nonché la promozione di attività di studio e indagini al fine di

⁽¹⁾ Ora <<Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti>>, ai sensi del Decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria).

assicurare alla popolazione italiana elevati livelli di tutela nutrizionale. Altri compiti riguardano le attività istruttorie destinate al rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio, fra l'altro, dei presidi sanitari e dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. Inoltre, sono predisposti dalla Direzione gli atti relativi all'autorizzazione a produrre preparati fitosanitari.

Rientrano nei compiti di questa Direzione anche le attività ispettive funzionali al rilascio di autorizzazioni di competenza centrale. La Direzione è, infine, punto di contatto nell'ambito del sistema di scambio rapido di informazioni (sistema di allerta) dell'Unione Europea in caso di rischio derivante dal consumo di prodotti alimentari.

La Direzione ha altre competenze che riguardano indirettamente la salubrità e la sicurezza degli alimenti d'origine animale. Essa ha, infatti, il compito di elaborare e di gestire la profilassi della tubercolosi bovina e delle brucellosi animali, il compito di autorizzare la produzione di additivi e di integratori semplici e medicati per mangimi nonché di specialità medicinali per uso veterinario, il compito di pianificare la lotta alle zoonosi.

La Direzione ha, inoltre, competenze in materia di profilassi pianificata obbligatoria e volontaria delle malattie degli animali, d'igiene zootecnica e di polizia veterinaria, di tutela del benessere animale.

Tra le competenze della Direzione rientra il compito di coordinare ed indirizzare l'attività di vigilanza e di controllo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) e degli Uffici Veterinari Periferici (P.I.F. ed U.V.A.C.).

UFFICI PERIFERICI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute, oltre che in uffici centrali, è articolato in uffici distribuiti su tutto il territorio che, in relazione alle loro specifiche competenze, svolgono attività di controllo e offrono servizi agli utenti.

Già previsti come "Uffici Sanitari Speciali" dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, sono diventati con la legge istitutiva del Ministero della Sanità (23 marzo 1958, n. 296) organismi periferici del Ministero stesso.

Sono ordinati su base circoscrizionale in uffici periferici principali ed uffici da questi dipendenti. I parchi quarantenari e d'acclimatazione per animali esotici nonché le stazioni zoosanitarie, previsti dall'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono equiparati agli uffici veterinari dipendenti. Essi si articolano in:

- Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (U.S.M.A.F.)
- Uffici di Confine Terrestre e Uffici Veterinari periferici: Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) ed Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari

Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera

In questi anni, caratterizzati dall'aumentato flusso di merci, di persone e di mezzi di trasporto da e verso ogni parte del mondo, riveste un ruolo di rilievo un settore della sanità pubblica, la sanità transfrontaliera,

attuata anche attraverso gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (U.S.M.A.F.), strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale.

Tali Uffici sono situati all'interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.

Inoltre, forniscono ai viaggiatori un valido supporto di prevenzione alle malattie infettive e svolgono importanti attività medico-legale, sul personale marittimo nazionale, e di vigilanza igienico-sanitaria, soprattutto su navi di bandiera italiana.

Questi uffici, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di profilassi internazionale e di sanità pubblica previsti dal D.M. 2 maggio 1985 e successive modifiche, ed in particolare vigilano sull'importazione delle merci, prevalentemente di origine vegetale, destinate all'alimentazione umana e dei presidi sanitari. Essi, inoltre, nell'ambito territoriale di competenza (area portuale e aeroportuale) svolgono le seguenti funzioni:

- rilasciano l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione, confezionamento e di depositi all'ingrosso di prodotti alimentari;
- vigilano sull'igiene degli alimenti;
- vigilano sullo stato sanitario del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari, disponendo i necessari accertamenti nonché i trattamenti di profilassi cui detto personale deve sottoporsi.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera si avvalgono dei Laboratori pubblici che effettuano analisi sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari (P.M.P./A.R.P.A., I.Z.S.).

Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera sono 12, di livello dirigenziale non generale, omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale, ognuno con precisi ambiti e relative unità territoriali (Decreto del Ministero della Salute del 12.09.2003).

Gli Uffici attualmente operanti, infatti, sono **34** (12 uffici principali, di livello dirigenziale non generale + 22 unità territoriali), distribuiti su base regionale e diretti da funzionari del ruolo medico del Ministero della Salute (**Allegato 3**).

Uffici di Confine Terrestre e Uffici Veterinari periferici:

Posti di Ispezione Frontaliera ed Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari

I **Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.)** sono Uffici veterinari periferici del Ministero della Salute riconosciuti ed abilitati, secondo procedure comunitarie, ad effettuare i controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o in transito verso altri Paesi terzi con le modalità di cui alle direttive n. 97/78/CE e n. 91/496/CEE, recepite rispettivamente con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n°80 e decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

Oltre ai controlli veterinari su animali e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi Terzi, alcuni P.I.F. effettuano, ai sensi del Regolamento CEE 615/98, controlli sul benessere degli animali vivi, bovini in particolare, destinati all'esportazione verso i Paesi Terzi.

Complessivamente l'attività dei P.I.F. viene svolta, in relazione alle esigenze geografiche e commerciali, presso i principali confini stradali, ferroviari, aeroportuali e portuali.

Ogni P.I.F. è abilitato al controllo di una certa gamma merceologica in funzione delle strutture possedute e secondo le categorie fissate con decisione comunitaria aggiornata annualmente. A partire dal 1991 i P.I.F. sono oggetto di sopralluoghi periodici da parte di ispettori comunitari al fine di verificare il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali come richiesto dalla normativa vigente in materia.

Al 31 dicembre 2004 risultano essere abilitati ai controlli **36** P.I.F., di cui 23 sono sede di Ufficio Veterinario principale e 13 sono sedi dipendenti. Complessivamente l'attività viene svolta, in relazione alle esigenze geografiche e commerciali, presso 6 confini stradali o ferroviari, 15 aeroporti e 17 porti. Alcuni Uffici veterinari periferici risultano essere contemporaneamente posti di ispezione frontaliere portuale, aeroportuale oppure stradale o ferroviario. Nel corso del 2004, a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea, sono stati chiusi il P.I.F. di Gorizia ed il P.I.F. di Prosecco. Gli **Allegati 4 e 4 bis** riportano, rispettivamente, l'elenco dei P.I.F. e la loro localizzazione geografica.

I **36** PIF italiani svolgono, assieme ai P.I.F. localizzati negli altri Paesi membri dell'Unione Europea, un'importante azione di controllo sulle partite di animali, prodotti di origine animale e mangimi importati nell'Unione Europea dai Paesi terzi. Si tratta di una fondamentale azione di verifica delle garanzie sanitarie fornite dal paese esportatore per ogni singola partita di merce diretta all'Unione Europea.

Gli **Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.)** sono uffici periferici del Ministero della Salute istituiti con il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della Comunità Europea, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, essi mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria.

Le funzioni ed i compiti degli U.V.A.C. sono stati determinati con decreto del Ministro della Salute 18 febbraio 1993. Ciascuno dei **17** U.V.A.C. operanti ha una competenza territoriale che copre generalmente il territorio di una Regione e, in taluni casi, di due Regioni (**Allegato 5**).

I compiti prioritari degli U.V.A.C. in riferimento alle merci (animali e prodotti di origine animale) di provenienza dagli altri Paesi della Comunità europea sono costituiti da:

- determinazione delle percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza;
- applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali, dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Salute;

- coordinamento e verifica dell'uniformità, in collaborazione con le Regioni, delle attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL.;
- gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intracomunitario;
- consulenza tecnico-legislativa anche in caso di contenzioso comunitario.

Per far fronte ai compiti sopra elencati è di fondamentale importanza conoscere il flusso delle merci provenienti dagli altri Paesi della Comunità. A tal fine sono previsti due strumenti di informazione che in parte si sovrappongono e si integrano.

Il primo di questi strumenti, introdotto dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, consiste nell'aver imposto ai destinatari delle partite di animali e prodotti di origine animale provenienti da un altro Stato membro l'obbligo di segnalare, con almeno un giorno di anticipo, l'arrivo delle merci all'U.V.A.C. ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competenti per territorio. Per rendere più efficace tale meccanismo di prenotazione si è previsto anche che gli operatori debbano essere registrati presso gli U.V.A.C e, in taluni casi, abbiano stretto apposita convenzione con gli stessi uffici.

Il secondo strumento, relativo originariamente solo al settore degli animali (sistema ANIMO - ANImal MOvement) e poi esteso ad alcune tipologie di prodotti di origine animale (es. farine animali) di provenienza comunitaria, consiste nell'obbligo di trasmissione (il giorno stesso dell'emissione del certificato sanitario), da parte dell' Unità Veterinaria Locale del Paese membro speditore all'autorità sanitaria del Paese ricevente (Servizio Veterinario A.S.L. e Ministero della Salute per quanto riguarda l'Italia), di un messaggio con cui vengono segnalati i dati più rilevanti della partita spedita.

NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITÀ ⁽²⁾

I N.A.S. , Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, vennero istituiti il 15 ottobre 1962, nel momento in cui si prese definitivamente coscienza della gravità del fenomeno delle sofisticazioni alimentari.

A partire dal 15 ottobre 1962, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) si pongono come forza di polizia giudiziaria ed amministrativa, con competenza su tutto il territorio nazionale allo scopo di vigilare sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, a tutela della salute pubblica.

A seguito della legge n. 283 del 30 aprile 1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Comando Generale dell'Arma, d'intesa con i Ministeri della Sanità e della Difesa, dispose la creazione, nelle principali città, dei primi sei N.A.S. Carabinieri, sigla che allora si identificava con i "Nuclei Anti Sofisticazioni" e che oggi, per l'ampliamento dei campi d'intervento, vuol dire "Nuclei Antisofisticazioni e Sanità".

⁽²⁾ Ora <<Comando Carabinieri per la tutela della salute>>, ai sensi del Decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria).